



COMUNE DI OFFANENGO

CORPO INTERCOMUNALE POLIZIA LOCALE

Piazza Sen Patrini, 13 - 26010

vigili@comune.offanengo.cr.it

poliziale.offanengo@pec.regione.lombardia.it



APPOSIZIONE DI SEGNALETICA STRADALE

Ord. n. 14/2023

IL COMANDANTE LA POLIZIA LOCALE

Dato atto che in esecuzione alla Delibera di Giunta Comunale n. 55/2022 sono stati ultimati i lavori di rimozione delle barriere architettoniche sul marciapiede di Via San Lorenzo posto tra Via Galileo Galilei e Via Don Lino Schiavini;

Considerato che sul lato sud della strada saranno realizzati degli stalli di sosta riservati al parcheggio delle autovetture;

Considerato che al fine di incrementare la sicurezza stradale verrà preclusa l'uscita dalla controstrada di Via San Lorenzo verso Via Galileo Galilei;

Visti il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

Valutato che il presente provvedimento persegue la finalità dell'interesse pubblico posto alla tutela della sicurezza stradale.

ORDINA

Dall'apposizione della segnaletica stradale a tutti i veicoli a motore di rispettare la segnaletica stradale e corrispondente all'elenco seguente:

PROSPETTO DELLA SEGNALETICA STRADALE

LUOGO DEL SEGNALE STRADALE	SEGNALE STRADALE	
	FIGURA	DESCRIZIONE
Via San Lorenzo Controstrada tra Via Galilei e Via Don Lino Schiavini	Fig 309	Strada senza uscita
Via San Lorenzo Controstrada tra Via Galilei e Via Don Lino Schiavini	Fig. 76	Parcheggio negli spazi
Via San Lorenzo Controstrada tra Via Galilei e Via Don Lino Schiavini	Fig. 444	Delimitazione stalli di sosta

Gli Agenti della Polizia Locale, nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia. In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni. A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Responsabile della Polizia Locale.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

Offanengo li 15/03/2023

F.to Il Comandante Polizia Locale
Commissario Capo Cattaneo Marco

La presente ordinanza è comunicata a:

- Stazione Carabinieri di Romanengo